

Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario – Cass. n. 18274/2020

Procedimento civile - eccezione - Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Rilevanza nel giudizio separato - Presupposti - Fondamento.

Procedimento civile - riunione e separazione di causa In genere.

In tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest'ultima valgono anche per l'altra; ne consegue che la tempestività dell'eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all'art. 180 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18274 del 03/09/2020 (Rv. 658769 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_166](#), [Cod_Proc_Civ_art_167](#), [Cod_Proc_Civ_art_180](#), [Cod_Civ_art_2938](#), [Cod_Proc_Civ_art_103](#)

CORTE

CASSAZIONE

18274

2020